



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il **Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto– Guardia Costiera**–, codice fiscale 80417530583, con sede in Roma, Viale dell'Arte n. 16, rappresentato dal Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil. Sergio Liardo

e

la **Lega Navale Italiana**, con sede in Roma, Via Guidobaldo del Monte n. 54, rappresentata dal Presidente Nazionale, Ammiraglio di Squadra (r) Donato MARZANO,

finalizzato a regolare i rapporti di collaborazione tra la Lega Navale Italiana ed il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto– Guardia Costiera. (in avanti anche , "le parti")

VISTI: la legge 20 marzo 1975, n. 70 che , al punto IV dell'allegata tabella, colloca la L.N.I. tra gli Enti pubblici non economici preposti all'erogazione di servizi di pubblico interesse sottoposta al controllo della Corte dei Conti;

il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" che all'art. 20 colloca la Lega Navale Italiana tra gli Enti posti sotto la vigilanza del Ministero della Difesa;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che all'art. 65 e seguenti definisce la natura e i compiti della Lega Navale Italiana nonché la sua organizzazione e gestione;

lo statuto della Lega Navale Italiana approvato con Decreto 21 maggio 2012 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

l'art. 545 del Capo IV del Titolo II, "Attività negoziale del Ministero della Difesa", del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

l'art. 15 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

l'art.52, comma 7 , del DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*" che include il Corpo delle Capitanerie di porto e la Lega navale Italiana tra i soggetti autorizzati all'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara;

la pubblicazione SMD-L-027 ed. 2013, "Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa afferente alle condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni";

PREMESSO CHE

la Lega Navale Italiana (di seguito L.N.I.):

- ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70 è Ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, preposto a servizi di pubblico interesse;



- ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, ha lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, i valori di solidarietà legati al mare ed ai naviganti, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- nell'ambito dei propri fini istituzionali e ai sensi dell'art. 2 dello Statuto approvato con decreto 21 maggio 2012 del Ministero della difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti:
 - si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale;
 - promuove iniziative di protezione ambientale agli effetti della legge 8 luglio 1986, n.349 e successive modificazioni;
 - promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229;
 - organizza, nei mesi estivi, soggiorni a carattere nazionale ai giovani, in età scolare, presso i dipendenti Centri Nautici allo scopo di avviarli alla pratica marinaresca ed all'esercizio di una o più sport nautici ed acquatici (vela, nuoto, canottaggio, surf, etc.);
 - svolge attività culturale, promuove e sviluppa corsi di formazione professionale;
 - promuove la nautica solidale per avvicinare la popolazione al mare con particolare riferimento a quanti sono in condizioni di disagio fisico, sociale e mentale;
 - promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini e istituzioni per l'adozione di comportamenti corretti da adottare per prevenire l'inquinamento ambientale e vivere con la giusta consapevolezza e in modo sicuro e sostenibile il diporto e l'attività sportiva in mare e nelle acque interne ("Ventalego del mare").

■ **Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto– Guardia Costiera:**

- esercita funzioni di disciplina e vigilanza sulle attività marittime e portuali, relative agli usi civili del mare, alla salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, oltreché di tutela dell'ambiente marino, dei suoi ecosistemi, di vigilanza dell'intera filiera della pesca marittima, a tutela delle risorse e per la tutela del consumatore finale
- persegue obiettivi di miglioramento della sicurezza delle attività marittime e balneari, oltre che per la tutela ambientale e la conservazione e valorizzazione della costa e del mare
- promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo alla diffusione della cultura nautica.

TENUTO CONTO

che le parti hanno comune interesse a:

- perseguire obiettivi comuni in pieno spirito di collaborazione;
- agevolare l'integrazione del personale in servizio presso i comandi territoriali con le comunità locali e conseguire vantaggiosi ritorni di immagine nei confronti del mondo esterno, in virtù della diffusione capillare sul territorio nazionale degli uffici marittimi e delle strutture periferiche della L.N.I.;



- trasmettere un modello esistenziale basato sui principi dell'etica, della solidarietà, dell'amore per lo sport e del mare e sul rispetto dell'ambiente;
- sviluppare i legami di vicinanza e solidarietà fra il personale in servizio delle Capitanerie di porto e i Soci della L.N.I. che, nella tutela dell'ambiente marino e nella promozione della cultura del mare, traggono il presupposto ideale della dell'appartenenza alle rispettive organizzazioni ragione dell'associazione alla L.N.I.;
- creare sinergie fra le rispettive attività istituzionali e quelle di altri Enti o Organismi, anche per la comune prossimità alle finalità della Marina Militare;
- valorizzare le esperienze maturate dai Soci della L.N.I., preservando il loro prezioso insieme di conoscenze e utilizzandolo, all'occasione, in tutti quei settori di supporto formativo e logistico;
- contribuire alla conservazione della memoria storica delle tradizioni marinaresche del Paese nell'ottica di favorirne la diffusione anche al fine di promuovere le opportunità di lavoro che il mare offre alla popolazione e ai giovani in particolare;
- favorire la diffusione della cultura della sicurezza in mare e la promozione delle pratiche virtuose per la sicura navigazione da diporto, secondo criteri di sostenibilità ambientale

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Generalità)

La premessa costituisce parte integrante del presente protocollo.

ART. 2

(finalità)

Il presente Protocollo d'intesa si prefigge di definire i termini del rapporto di collaborazione tra la L.N.I. e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera finalizzato a prestare reciproco sostegno alle attività svolte nei sottoelencati settori:

- comunicazione integrata per la promozione dell'immagine nei confronti della cittadinanza;
- protezione ambientale del mare e delle acque interne;
- promozione degli sport acquatici a carattere marinairesco e velico;
- formazione delle giovani generazioni alla tutela del mare alla convivenza civile, alla legalità;
- diffusione della cultura della sicurezza in mare.

ART.3

(forme di collaborazione)

Per le finalità di cui all'art.2, le parti concordano nel dar corso alle sottoelencate forme di collaborazione:

- diffusione di illustrazione di temi pertinenti alla della strategia marittima nazionale anche mediante eventuali iniziative congiunte (convegni, interventi media, etc.);
- promozione di iniziative di valorizzazione delle iniziative comuni, attraverso i rispettivi canali di comunicazione;



- valorizzazione di temi di interesse storico e delle tradizioni nautiche avvalendosi del materiale documentario presente presso l'archivio del Centro Studi Tradizioni Nautiche della L.N.I.; divulgazione dei risultati dell'attività attraverso iniziative congiunte o coordinate;
- l'organizzazione in ambito scolastico di conferenze e di iniziative di Educazione ambientale, eventi culturali attinenti al mare anche aperti alla cittadinanza; di sensibilizzazione sui temi della sicurezza in mare dell'educazione civica marittima, con particolare riferimento all'ambito giovanile e scolastico.
- supporto a manifestazioni a carattere sportivo di interesse comune anche a favore di categorie sociali disagiate e/o portatori di disabilità;
- l'organizzazione di uscite in mare a bordo di Unità navali della Guardia Costiera a favore dei Soci della L.N.I.;
- collaborazione per specifiche attività di protezione dell'ambiente marino e acque interne (pulizia spiagge, bonifica fondali, monitoraggio ambientale, ecc...)
- supporto alle sedi periferiche della LNI per lo sviluppo di eventuali iter amministrativi finalizzati al conseguimento da parte degli enti di gestione competenti, di titoli per l'utilizzo e/o la valorizzazione di immobili ed infrastrutture ubicati sul demanio marittimo;
- fruizione da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera- e dei familiari, dei servizi offerti dalle sezioni della LNI, inclusi la frequenza ai corsi di istruzione per gli sport velici ed acquatici (vela, canoa, canottaggio, etc.) e per il conseguimento della patente nautica;
- supporto per la campagna della LNI "Mare di Legalità", con il coinvolgimento nelle iniziative organizzate sul territorio e per la disponibilità di ormeggi temporanei alle "barche della legalità" confiscate alla criminalità organizzata, affidate dallo Stato alla LNI per progetti di pubblico interesse in ambito culturale, sociale, sportivo e ambientale ed intitolate alla memoria di vittime delle organizzazioni criminali.

ART.4

(Supporto per progetti specifici)

Tra le attività oggetto di collaborazione, le parti si impegnano a dare attuazione ai seguenti progetti:

- iniziative congiunte nel quadro della celebrazione della **"Giornata del Mare"** fissata l'11 aprile di ogni anno dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, art. 36;
- a **"Giornata della sicurezza del mare"** con lo scopo di valorizzare le tradizioni marittime, rivalutare il patrimonio storico, sociale e culturale del mare e promuovere la sicurezza in mare.
- redigere linee d'indirizzo per l'eventuale concorso dei soci e delle imbarcazioni della LNI, ai sensi dell'art.70 del Codice della navigazione, in operazioni di soccorso coordinate dall'Autorità Marittima, qualora possa utilmente prevedersi un'attività in concorso che non ponga a rischio i soci e le unità della LNI.



Supporto nell'organizzazione del **progetto "Eliche responsabili"** (brochure illustrativa in allegato) con lo scopo di promuovere la collaborazione tra le articolazioni territoriali delle parti e le associazioni di categoria del mondo della subacquea ricreativa per la creazione di una rete di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza della navigazione da diporto in prossimità della costa, con particolare riguardo all'interferenza con le attività di immersione ricreativa.

ART. 5

(Invarianza finanziaria, protezione dei dati personali e sicurezza sui luoghi di lavoro)

Dall'esecuzione del presente Protocollo d'intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni cui fanno capo le parti.

Per lo sviluppo delle attività discendenti dal presente accordo, il personale che opera presso le articolazioni territoriali delle parti si attiene alle disposizioni di dettaglio per la tutela dei dati personali e di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti, richiamate in occasione delle intese che intercorrono in sede locale.

Le parti si impegnano affinché tutte le attività comportanti l'impiego congiunto del personale vengano svolte in conformità al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016".

ART. 6

(Pubblica Informazione e Comunicazione)

Le parti concordano preventivamente le rispettive iniziative di comunicazione in occasione delle attività che discendono dal presente protocollo d'intesa.

La comunicazione delle attività discendenti è volta, in particolare, ad un reciproco supporto nella promozione dell'immagine delle parti e delle iniziative intraprese, anche ai fini di incentivare l'ingresso nelle rispettive organizzazioni da parte delle giovani generazioni, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione e secondo i criteri adottati dagli uffici preposti. Le parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione dei contenuti del presente protocollo attraverso i rispettivi canali di comunicazione istituzionale.

ART. 7

(Copertura assicurativa e Responsabilità)

Ciascuna delle parti è responsabile per le coperture assicurative del personale dipendente impegnato in attività congiunta, incluse le coperture discendenti dalla presenza di soci LNI presso gli uffici del Corpo delle Capitanerie di porto ed a bordo delle unità navali.

La L.N.I. si fa carico dell'onere di assicurare i propri soci, che intenda far accedere alle strutture del Corpo delle Capitanerie di Porto, anche per gli eventuali danni causati ai beni dell'Amministrazione marittima.

ART. 8

(Recesso e controversie)

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente protocollo informandone per iscritto la controparte con un preavviso minimo di 20 giorni per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze istituzionali, per causa di forza maggiore o per mutuo consenso delle parti.



Supporto nell'organizzazione del **progetto "Eliche responsabili"** (brochure illustrativa in allegato) con lo scopo di promuovere la collaborazione tra le articolazioni territoriali delle parti e le associazioni di categoria del mondo della subacquea ricreativa per la creazione di una rete di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza della navigazione da diporto in prossimità della costa, con particolare riguardo all'interferenza con le attività di immersione ricreativa.

ART. 5

(Invarianza finanziaria, protezione dei dati personali e sicurezza sui luoghi di lavoro)

Dall'esecuzione del presente Protocollo d'intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni cui fanno capo le parti.

Per lo sviluppo delle attività discendenti dal presente accordo, il personale che opera presso le articolazioni territoriali delle parti si attiene alle disposizioni di dettaglio per la tutela dei dati personali e di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti, richiamate in occasione delle intese che intercorrono in sede locale. .

Le parti si impegnano affinché tutte le attività comportanti l'impiego congiunto del personale vengano svolte in conformità al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016".

ART. 6

(Pubblica Informazione e Comunicazione)

Le parti concordano preventivamente le rispettive iniziative di comunicazione in occasione delle attività che discendono dal presente protocollo d'intesa.

La comunicazione delle attività discendenti è volta, in particolare, ad un reciproco supporto nella promozione dell'immagine delle parti e delle iniziative intraprese, anche ai fini di incentivare l'ingresso nelle rispettive organizzazioni da parte delle giovani generazioni, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione e secondo i criteri adottati dagli uffici preposti. Le parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione dei contenuti del presente protocollo attraverso i rispettivi canali di comunicazione istituzionale.

ART. 7

(Copertura assicurativa e Responsabilità)

Ciascuna delle parti è responsabile per le coperture assicurative del personale dipendente impegnato in attività congiunta, incluse le coperture discendenti dalla presenza di soci LNI presso gli uffici del Corpo delle Capitanerie di porto ed a bordo delle unità navali.

La L.N.I. si fa carico dell'onere di assicurare i propri soci, che intenda far accedere alle strutture del Corpo delle Capitanerie di Porto, anche per gli eventuali danni causati ai beni dell'Amministrazione marittima.

ART. 8

(Recesso e controversie)

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente protocollo informandone per iscritto la controparte con un preavviso minimo di 20 giorni per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze istituzionali, per causa di forza maggiore o per mutuo consenso delle parti.



Il recesso ha effetto dalla data di notifica della comunicazione di recesso, fermo restando l'impegno di portare a compimento le iniziative concordate prima del recesso.

Sia per il protocollo d'intesa che per gli atti discendenti le parti rinunciano espressamente ad ogni pretesa di risarcimento o di indennizzo derivante dall'eventuale recesso,

In caso di controversie derivanti dalla interpretazione o dalla applicazione del presente accordo e degli atti discendenti, le parti si impegnano a definirle secondo criteri di leale collaborazione, equità e buona fede, con una conciliazione in forma bonaria.

ART. 9

(Durata e designazione dei referenti)

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Può essere rinnovato, su base triennale, su espressa richiesta di una delle parti da formulare almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il presente Protocollo può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle parti ovvero in conseguenza dell'entrata in vigore di norme di qualunque rango che influiscano sulle attività discendenti dal protocollo.

Con cadenza almeno annuale, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera- e la Presidenza Nazionale della L.N.I. verificano lo stato dei rapporti instaurati sulla base del presente protocollo d'intesa.

Per le attività discendenti dal protocollo, le parti designano i rispettivi referenti nei sottotitoli :

- Per il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, l'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil. Sergio LIARDO, n.q. di Comandante generale;
- Per la Lega Navale Italiana, l'Ammiraglio di Squadra (r) Donato MARZANO, n.q. di Presidente Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 28 settembre 2026

per la Lega Navale Italiana

Il Presidente Nazionale
Ammiraglio di Squadra (r) Donato MARZANO

per il Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera

Il Comandante generale
Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil.

Sergio LIARDO